



AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA
**CAPITOLATO TECNICO – LOTTO N. 1 – RESPONSABILITA' CIVILE VERSO
TERZI E VERSO PRESTATORI D'OPERA**
CIG N. 714677594B

<i>Oggetto</i>	Polizza di Responsabilità Civile Terzi (RCT) e Responsabilità Civile Operatori (RCO)
<i>Contraente</i>	A.M.I.U. GENOVA S.p.a. Via Gabriele D'Annunzio 27 – 16121 GENOVA (GE) C.F / P.IVA: 03818890109
<i>Decorrenza</i>	31 ottobre 2017 (ore 24.00) – 30 giugno 2019 (ore 24.00)

DEFINIZIONI	1
SCHEDA DI COPERTURA	2
SOTTO-LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE, SCOPERTI.....	3
DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL CONTRAENTE	4
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.....	6
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	6
art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.....	6
art. 2 Durata del contratto.....	6
art. 3 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia.....	6
art. 4 Altre assicurazioni.....	7
art. 5 Forma delle comunicazioni del Contraente.....	7
art. 6 Variazione del rischio.....	7
art. 7 Modifiche dell'assicurazione.....	7
art. 8 Obblighi del Contraente in caso di sinistro.....	7
art. 9 Obbligo della Società di fornire i dati afferenti l'andamento del rischio.....	7
art. 10 Coassicurazione e delega.....	7
art. 11 Recesso in caso di sinistro.....	8
art. 12 Oneri fiscali.....	8
art. 13 Interpretazione del contratto.....	8
art. 14 Foro competente.....	8
art. 15 Broker incaricato.....	8
art. 16 Rinvio alle norme di legge.....	8
art. 17 Mediazione.....	9
art. 18 Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari.....	9
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE.....	10
art. 1 Oggetto dell'assicurazione.....	10
art. 2 Responsabilità Civile personale dei dipendenti e non dell'Assicurato.....	11
art. 3 Persone considerate terzi.....	11
art. 4 Estensione territoriale.....	11
art. 5 Rischi esclusi dall'assicurazione.....	11
art. 6 Regolazione premio.....	12
art. 7 Gestione delle vertenze di danno – Spese legali.....	12
CONDIZIONI PARTICOLARI.....	13
art. 1 Attività complementari.....	13
art. 2 Lavori presso terzi.....	13
art. 3 Committenza ai sensi del D. Lgs. 81/2008.....	14
art. 4 Danni a veicoli di dipendenti e di terzi.....	14
art. 5 Committenza auto.....	14
art. 6 Circolazione di mezzi.....	14
art. 7 Malattie professionali.....	14
art. 8 Fabbricati.....	15
art. 9 Danni a condutture ed impianti sotterranei.....	15
art. 10 Danni a cose in consegna e custodia.....	15
art. 11 Cose di Terzi sollevate, caricate, scaricate, traslate.....	15
art. 12 Veicoli sotto carico e scarico.....	15

art. 13	Danni da interruzione di attività.....	15
art. 14	Esonero denuncia posizioni I.N.A.I.L.	15
art. 15	Diritto di surrogazione.....	16
art. 16	Inquinamento accidentale.....	16
art. 17	Lavori Edili.....	16
art. 18	Personale non dipendente.....	16
art. 19	Prove ed esami per l'assunzione di personale	16
art. 20	Danni da incendio.....	16
art. 21	Appalto / Subappalto / RC incrociata	16
art. 22	Danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori.....	16
art. 23	Uso di Contenitori utilizzati per i servizi	17
art. 24	Danni subiti da professionisti e consulenti	17
art. 25	Funzioni di direzione lavori e direzione esecuzione contratti.....	17
art. 26	Terzi Trasportati	17
art. 27	Danni da furto	17
STATISTICHE SINISTRI RCT/RCO.....		18
AGGIORNAMENTO AL 24/01/2017		18

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato.

Assicurazione	Il contratto di assicurazione
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione
Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione
Assicurato	<p>La persona fisica o giuridica o altro soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. Hanno la qualifica di Assicurato:</p> <ul style="list-style-type: none">- l'Ente Contraente;- tutte le persone fisiche dipendenti o non del Contraente di cui questo si avvalga ai fini delle proprie attività, ivi compresi amministratori, volontari e collaboratori a qualsiasi titolo;- le associazioni dopolavoristiche e ricreative o di volontariato e di loro aderenti che espletano l'attività per conto dell'Ente.
Società	L'impresa assicuratrice
Broker	Il mandatario incaricato dal Contraente dell'assistenza nella gestione ed esecuzione del contratto
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Sinistro in serie	Più richieste di risarcimento provenienti da soggetti diversi in conseguenza di una pluralità di eventi riconducibili allo stesso atto, errore od omissione od a più atti riconducibili ad una medesima causa le quali tutte saranno considerate come unico sinistro.
Risarcimento / Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Cose	Sia gli oggetti materiali sia gli animali
Scoperto	La percentuale variabile del danno che rimane a carico dell'Assicurato
Franchigia	La parte fissa del danno che rimane a carico dell'Assicurato
Massimale	La massima esposizione convenuta in polizza fino alla quale la Società è impegnata a prestare la garanzia assicurativa
Annualità assicurativa	Il periodo pari od inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione

SCHEDA DI COPERTURA

Contraente / Assicurato	A.M.I.U. GENOVA . S.p.a.	
Domicilio	Via Gabriele D'Annunzio 27 – 16121 GENOVA (GE)	
Codice Fiscale/Partita Iva	03818890109	
Massimali	<i>Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)</i> € 6.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo € 6.000.000,00 per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni corporali € 6.000.000,00 per danni a cose anche se appartenenti a più persone <i>Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)</i> € 3.000.000,00 per persona sinistrata con il limite di € 3.000.000,00 per ogni prestatore di lavoro In caso di sinistro che interessi entrambe le garanzie, Responsabilità Civile verso Terzi e Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro, il danno complessivamente liquidabile da parte della Società Assicuratrice non potrà superare globalmente l'importo di Euro 6.000.000,00.	
Calcolo del premio	Retribuzioni lorde annue	€ 50.000.000,00
	tasso imponibile
	Premio Imponibile Annuo	€
	Imposte di Legge	€
	Premio Lordo Annuo	€

SOTTO-LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE, SCOPERTI

Fermo quanto sopra, resta inteso che, limitatamente alle garanzie qui di seguito riportate, la Società non sarà obbligata a pagare a titolo di indennizzo, per ogni sinistro e/o per ogni annualità assicurativa, somme superiori ai seguenti importi.

	Scoperto - Franchigia	Limite di risarcimento per anno
Danni alle cose di terzi da lavori edili	10% minimo €. 1.500,00	€. 520.000,00
Danni a mezzi sotto carico e scarico	€. 1.000,00	€. 520.000,00
Danni da spargimento di acqua e rigurgito di fogne	10% minimo €. 1.500,00	€. 520.000,00
Danni a cose in consegna e custodia	10% minimo €. 1.500,00	€. 520.000,00
Danni a condutture ed impianti sotterranei	10% minimo €. 1.500,00	€. 520.000,00
Danni da incendio a cose di terzi	10% minimo €. 1.500,00	€. 520.000,00
Danni da interruzione e sospensione di attività	10% minimo €. 1.500,00	€. 520.000,00
Danni a cose trovatesi nell'ambito dei lavori	10% minimo €. 1.500,00	€. 520.000,00
Danni a veicoli di dipendenti o di terzi	€. 1.000,00	
Cose sollevate	10% minimo €. 1.500,00	€. 520.000,00 con il sottolimito di €. 260.000 per sinistro
Danni da furto	10% minimo €. 1.500,00	€. 260.000,00
Uso di contenitori utilizzati per servizi	10% minimo €. 1.500,00	€. 520.000,00
Inquinamento	Scop. 10% minimo €. 2.500	€. 500.000,00
Ogni altra causa	€. 1.000,00	

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL CONTRAENTE

La seguente descrizione viene riportata a titolo esplicativo e non limitativo, dato che la presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità dell'Ente Contraente - Assicurato (di seguito menzionato come Assicurato) nell'esercizio della sua attività anche quale committente, organizzatore od altro.

L'attività dell'Assicurato riguarda principalmente la gestione dei servizi preordinati alla tutela, conservazione, valorizzazione della qualità ambientale e dei servizi concernenti il ciclo integrato dei rifiuti.

In particolare, l'Assicurato gestisce i seguenti servizi:

- raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti di qualsiasi natura (urbani, speciali, ospedalieri, da imballaggi, differenziata, porta a porta);
- progettazione, realizzazione e gestione discariche;
- servizio igiene del suolo (spazzamento strade, lavaggio stradale, svuotamento contenitori utilizzati per i servizi compresa l'attività svolta dai dipendenti e/o collaboratori nella loro funzione di "movieri");
- bonifica aree da rifiuti di qualsiasi natura e di terreni contaminati;
- gestione e cura del verde pubblico;
- fornitura di consulenza, assistenza e servizi nel campo dell'igiene ambientale e della sicurezza sul lavoro.

L'attività dell'Assicurato è organizzata tramite diversi insediamenti dislocati nel territorio italiano, nonché postazioni sul quale si svolgono le attività.

Più precisamente è costituita da depositi di macchinari e/o attrezzature, veicoli in genere, rimesse, officine di manutenzione e riparazione, spogliatoi attrezzati nonché le relative dipendenze e servizi, uffici tecnici ed amministrativi, nulla escluso ed eccettuato, detenuti a qualsiasi titolo.

La Società prende atto ed accetta che gli attuali servizi e processi di smaltimento, di lavorazione, e di trattamento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, sono effettuati con personale adeguatamente istruito e seguendo le norme delle esistenti disposizioni in materia; che la presenza d'infiammabili e di merci pericolose, gli impianti e tutti i servizi sussidiari e complementari, sono quelli che la tecnica inerente all'attività svolta insegna e consiglia di usare e che l'Assicurato ritiene di adottare, escluso l'impiego d'energia nucleare.

L'Assicurato esercita l'attività nel Comune di Genova nonché in altri Comuni del territorio nazionale.

A scopo puramente indicativo, non limitativo, né esaustivo, si precisa che la garanzia si intende prestata all'Assicurato nella sua qualità di:

- a) proprietario, comodatario, locatario e/o conduttore a qualsiasi titolo del complesso di fabbricati costituenti gli stabilimenti, i depositi e dipendenze varie compresi tutti gli impianti ed attrezzature inerenti, nonché aree dalla stessa detenute ed utilizzate per lo svolgimento delle attività sopradescritte;
- b) conduttore e manutentore degli impianti di riscaldamento, di produzione acqua calda e/o energia elettrica esistenti negli immobili oggetto del rischio;
- c) proprietario o locatario, affittuario o comodatario di tutte le attrezzature occorrenti alla effettuazione dei lavori, compresi i mezzi di sollevamento, semoventi, automezzi targati e non, scale aeree, trabattelli o pedane mobili, con l'esclusione dei rischi da circolazione per i quali vige l'assicurazione obbligatoria in conformità della Legge 24/12/1969 n. 990 e successive integrazioni o modificazioni;
- d) proprietario, conduttore e/o gerente di mense aziendali;
- e) gerente di ambulatori e servizi sanitari aziendali con esclusione della Rc Professionale ;
- f) esercente spacci aziendali per articoli casalinghi, di abbigliamento, merci non combustibili e comunque non pericolose;
- g) proprietario di insegne e cartelli pubblicitari e/o, cartelli ed apparecchiature segnaletiche;

- h) committente nell'esecuzione di lavori di manutenzione, riparazione, bonifica dei siti anche con lavorazioni in "umido", costruzione, imballaggio, facchinaggio, pulizia e sorveglianza da parte di imprese appaltatrici nell'ambito degli stabilimenti, sedi, aree e locali, utilizzate a qualsiasi titolo, organizzazione ovunque di corsi di istruzione, di guida, stage di aggiornamento, perfezionamento e/o prove attitudinali.
- i) organizzazione di prove dimostrative sotto qualsiasi forma esse si manifestino; organizzazione di gite aziendali;
- l) proprietario e/o conduttore di discariche;
- m) proprietario e/o conduttore di forni di incenerimento rifiuti, caldaie per la produzione di vapori, acqua calda, centrali per la produzione di energia elettrica destinata allo svolgimento dell'attività assicurata, impianti adibiti alla trasformazione di rifiuti, di compostaggio e/o produzione di cementi, ghiaia e similari
- n) proprietario e/o conduttore di servizi antincendio.
- o) esercente di tutte le attività attinenti il trattamento di rifiuti di qualunque tipologia o classificazione, compresa la rimozione, stoccaggio, trasporto e smaltimento.
- p) esercente attività di trattamento e messa in sicurezza di materiali contenenti amianto, dello smaltimento e del trasporto dai luoghi di stoccaggio alle discariche autorizzate.

L'Assicurato può svolgere tutte le attività riconducibili ai servizi sopra elencati anche partecipando ad Enti, Società o Consorzi, ed avvalendosi di Terzi (persone fisiche e giuridiche).

L'Assicurato può anche effettuare l'esercizio per conto, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma di tutte le attività sopramenzionate.

L'Assicurazione si estende ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate; tali prestatori d'opera sono quindi equiparati ai dipendenti dell'Assicurato. Sono compresi sia i danni subiti da tali prestatori d'opera che quelli provocati a terzi e/o dipendenti dell'Assicurato. E' comunque garantita l'azione di rivalsa esperita dall'INPS e/o dall'INAIL e/o altri Enti similari, ai sensi dell'art. 1916 C.C. o di altre norme di legge. La garanzia è valida in quanto gli emolumenti/compensi versati dall'Assicurato per tali prestatori d'opera vengano comunicati alla Società ai fini del calcolo del premio insieme alle mercedi/stipendi versato al personale dell'Assicurato. L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Azienda ed ai dipendenti responsabili dalla violazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. La garanzia è operante per danni provocati da non dipendenti i quali sono quindi considerati assicurati a tutti gli effetti quando eseguono lavori e incarichi coperti dalla presente assicurazione; le garanzie di polizza sono operanti anche per lavori di ristrutturazione, interventi di manutenzione e di costruzione edile, effettuati dai Contraenti/Assicurati con personale non dipendente su beni di loro proprietà e/o nella loro gestione. Sono compresi i danni cagionati e/o subiti dalle persone che effettuano i lavori.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento di rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza della dichiarazione del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

art. 2 Durata del contratto

Il presente contratto decorre dalle ore 24 del 31/10/2017 fino alle ore 24 del 30/06/2019 e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta da ambo le parti. La scadenza anniversaria è fissata al 30/06 di ogni anno.

La Contraente si riserva la possibilità di richiedere la ripetizione di servizi analoghi, alle stesse condizioni economiche e normative, per un'ulteriore annualità, in conformità a quanto disposto **dall'art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/16**; la Contraente si impegna, a tal fine, ad inviare opportuna comunicazione alla Società con un preavviso non inferiore a 120 giorni antecedenti la data di scadenza. La Società potrà tuttavia opporre il proprio diniego alla ripetizione di servizi analoghi, inviando opportuna comunicazione alla Contraente entro 120 giorni dalla data di scadenza contrattuale.

Al fine di consentire l'espletamento o il completamento delle procedure di aggiudicazione dei nuovi contratti di assicurazione, la Società si impegna altresì a prorogare il presente contratto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, fino ad un massimo di **180 giorni**; la richiesta dovrà essere inviata dalla Contraente con un preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la data di scadenza contrattuale.

art. 3 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 1901 C.C. le garanzie saranno valide anche se la prima rata di premio (effetto 31/10/2017) sia stata corrisposta entro i 30 giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta polizza.

Se il Contraente non paga il premio entro il termine di 30 giorni dalla rispettiva data di scadenza, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno in cui è pervenuta la comunicazione scritta da parte della Società e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art. 1901 C.C. vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società o al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'Art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 e.c. nei confronti della Società stessa.

art. 4 Altre assicurazioni

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per lo stesso rischio. In caso di sinistro il Contraente deve darne tuttavia avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'artt. 1910 del C.C.

art. 5 Forma delle comunicazioni del Contraente

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata anche a mano, PEC o altro mezzo certo (telex o simili) indirizzata all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto o alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

art. 6 Variazione del rischio

Qualora, nel corso del contratto si verificano variazioni che modificano il rischio, il Contraente deve darne comunicazione alla Società.

art. 7 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto e pattuite da soggetto munito di poteri.

art. 8 Obblighi del Contraente in caso di sinistro

- a) In caso di sinistro di responsabilità civile verso terzi, il Contraente deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 30 giorni da quando l'ufficio del Contraente incaricato della gestione assicurativa ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria avanzata dai danneggiati o dai loro aventi causa. Nei casi di particolare gravità, il Contraente è tenuto a darne notizia nel più breve tempo possibile.
- b) Nei riguardi dell'assicurazione di responsabilità civile verso i propri prestatori di lavoro, il Contraente deve fare denuncia alla Società soltanto degli infortuni per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria a norma della Legge Infortuni. Tale denuncia deve essere fatta entro trenta giorni da quello in cui l'ufficio del Contraente incaricato della gestione assicurativa ha avuto conoscenza dell'avviso per l'inchiesta. Inoltre, se per l'infortunio viene iniziato procedimento penale deve darne avviso agli Assicuratori appena ne abbia notizia. Del pari, deve dare comunicazione agli Assicuratori di qualunque domanda o azione proposta dall'infortunato o suoi aventi causa nonché dall'Istituto Assicuratore infortuni (INAIL) per conseguire o ripetere risarcimenti, rispettivamente, ai sensi degli art. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 c s.m.i., trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguarda la vertenza.
- c) Analogamente al punto di cui sopra si procede per le responsabilità derivanti dal D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i. e/o dal D. Lgs. 494/96 e s.m.i.
- d) Le parti s'impegnano a un protocollo operativo circa il flusso dei dati relativi ai sinistri, anche per il tramite di riunioni periodiche da concordarsi.

art. 9 Obbligo della Società di fornire i dati afferenti l'andamento del rischio

La Società, con cadenza quadrimestrale, si impegna a fornire al Contraente o al Broker il dettaglio dei singoli sinistri così suddiviso:

- numero del sinistro;
- data di accadimento;
- nominativo di controparte (se consentito);
- importo pagato;
- importo riservato;
- importo franchigia.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di attivazione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica (gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate).

art. 10 Coassicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopra citati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta, eventuali denunce di sinistro e citazioni o notifiche di atti processuali) devono essere trasmessi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Società Delegataria la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà le coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato. La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata nel raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo di impresa concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

art. 11 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo la Società ed il Contraente possono recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni.

In questa ipotesi, la Società rimborserà al Contraente, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto delle imposte di legge.

Resta inteso che, in caso di recesso della Società o del Contraente dal presente contratto, tale recesso si intenderà esteso a tutti i contratti in corso con la Società aggiudicati a fronte del medesimo lotto, fermi i termini di preavviso di cui al 1° capoverso del presente articolo.

art. 12 Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed gli altri atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

art. 13 Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente / Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

art. 14 Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'Autorità Giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

art. 15 Broker incaricato

Alla Società Ital Brokers S.p.A. è affidata, per l'intera durata dell'appalto, la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione potrà anche avvenire per tramite del Broker incaricato. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare a ciascuna della Parti le comunicazioni ricevute si precisa che, qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale, impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art 55 del regolamento IVASS n. 05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi verrà fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del broker è a carico della Società. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società. La remunerazione del Broker non potrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente essendo la stessa parte dell'aliquota provvigionale riconosciuta dalla Compagnia di Assicurazione aggiudicataria alla propria rete di vendita diretta.

art. 16 Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge interne e comunitarie (art. 122 D.Lgs n. 175/95 e s.m.i.).

art. 17 Mediazione

La Società prende atto che alle controversie inerenti il risarcimento del danno derivante da responsabilità oggetto della presente copertura assicurativa si applicano le disposizioni del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

Le parti si danno pertanto reciprocamente atto che nell'esecuzione del presente contratto assicurativo ciascuna di esse sarà tenuta ad assumere ogni iniziativa necessaria all'adempimento, entro i termini sanciti, degli oneri posti a carico dell'Assicurato dalle norme di legge e dal regolamento dell' Organismo prescelto per lo svolgimento del procedimento di mediazione. La domanda di mediazione può essere proposta dalla Contraente, su istanza della Società, o spontaneamente dalla Contraente stessa nei casi di cui all'art. 5 comma 4 lettera 1) del Decreto. Se la domanda di mediazione è proposta dalla Controparte, la Contraente è tenuta ad informare la Società tempestivamente ed a fornire nei tempi più rapidi la documentazione necessaria per l'istruzione del sinistro e garantisce, salvo giustificato motivo, la propria partecipazione all'incontro tra le Parti entro i termini previsti.

In accordo con il regolamento dell'Organismo prescelto, la Contraente garantisce la propria partecipazione, diretta oppure con l'assistenza o la rappresentanza di un legale scelto di comune accordo tra le Parti, i cui oneri sono posti a carico della Società ed inoltre si adopera per assicurare la partecipazione degli altri soggetti del cui operato debba rispondere, quando ciò sia previsto o reso obbligatorio in base al regolamento dell'Organismo prescelto.

La Società riscontra in modo esplicito e per iscritto le proposte di conciliazione che le vengono proposte entro i termini previsti dalla procedura e fornisce comunque una propria motivata decisione con un preavviso tale da consentire alla Contraente il rispetto di ogni termine previsto dalla procedura di mediazione e dalla legge.

La Società riscontra e decide con le stesse forme in ordine alle eventuali proposte di conciliazione formulate dal mediatore ai sensi del comma 1 dell'art. 11. In caso di conciliazione la Società presta la propria assistenza nella stesura degli atti di transazione e di quietanza relativi.

La proposizione della domanda di mediazione produce fra le Parti gli stessi effetti della richiesta di risarcimento e della domanda giudiziale ai fini interruttivi e sospensivi della prescrizione.

Le spese e gli oneri della mediazione e della conciliazione sono posti a carico della Società.

art. 18 Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 CC.

La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 CC, non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE

art. 1 Oggetto dell'assicurazione

1.1. Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge e dei regolamenti pubblici, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose verificatisi in relazione:

- a) ai rischi derivanti dall'attività per la quale è stipulata l'assicurazione, comprese le attività accessorie, complementari e sussidiarie di qualsiasi natura e con qualsiasi mezzo svolte, nessuna esclusa od eccettuata, ovunque realizzate nell'ambito della validità territoriale della polizza;
- b) alla qualità di proprietario, comodatario, locatario o detentore a qualsiasi titolo di fabbricati e dei relativi impianti fissi nonché di beni immobili in genere, nei quali l'attività si svolge.

La garanzia è operante anche per fatti dolosi commessi da persone delle quali il Contraente debba rispondere ai sensi di Legge.

1.2. Assicurazione di Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO)

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30.6.1965 n. 1124 e s.m.i. per gli infortuni (incluse le malattie professionali, nei termini di cui all'art. 7 delle Condizioni Particolari, sofferti dai propri prestatori di lavoro da lui dipendenti ed addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione o dai lavoratori parasubordinati di cui all'art. 5 del D.Lgs. del 23.2.2000, n. 38 e s.m.i. La Società quindi si obbliga a rifondere al Contraente o a corrispondere direttamente all'I.N.A.I.L. le somme dalla stessa richieste a titolo di regresso nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno patrimoniale dall'infortunato e/o aventi diritto, per evento di morte o per postumi invalidanti. Tale garanzia è estesa anche ai lavoratori di pubblica utilità che prestano la loro attività a favore del Comune ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 274/2000.
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni (danno biologico e danno morale inclusi) eventualmente non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30.6.1965 n. 1124 e s.m.i., nonché del D.Lgs. del 23.2.2000, n. 38 e s.m.i. cagionati ai prestatori di lavoro di cui al punto precedente per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente (incluse le malattie professionali) calcolato sulla base delle tabelle di cui alle norme legislative che precedono.

L'assicurazione è prestata con una franchigia assoluta a carico dell'Assicurato di €. 2.500,00 per ogni lavoratore infortunato.

Le garanzie di cui ai precedenti punti a) e b) sono inoltre operanti:

- in conseguenza di involontaria violazione delle disposizioni inerenti la tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i., in esse ricomprese la mancata o ritardata adozione di atti e provvedimenti obbligatori, salvo il caso di dolo del Legale Rappresentante;
- in relazione alla responsabilità civile personale dei soggetti titolari delle funzioni, delegabili o non delegabili, inclusi i soggetti delegati di seguito elencate:
 - o Datore di lavoro – Dirigente – Preposto – Medico competente – Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stesi;
 - o Committente – Responsabile dei lavori – Coordinatore per la Progettazione – Coordinatore per l'esecuzione; con esclusione delle sanzioni per le quali è vietata per le quali è vietata la copertura assicurativa ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 7/9/2005 n. 209;
- In conseguenza di danni sofferti da terzi e prestatori di lavoro come precedentemente definiti, ivi inclusi gli appaltatori, subappaltatori e loro dipendenti;

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS o da Enti similari ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 222 12/06/84 e s.m.i. o di altri similari vigenti disposizioni.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, il Contraente sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge, qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

1.3 Assicurazione di Responsabilità Civile Personale degli Amministratori, Dirigenti, Funzionari

L'Assicurazione vale per la responsabilità civile personale:

- 1) degli Amministratori, Dirigenti, Funzionari, per danni involontariamente causati a terzi, esclusi i Contraenti/Assicurati stessi, nello svolgimento delle loro mansioni e compiti e ciò entro i limiti pattuiti per la R.C.T.;
- 2) degli Amministratori, dei Dirigenti, del Responsabile della Sicurezza e dei preposti che esercita, dirigono, e sovrintendono le attività indicate nel D.Lgs. n. 81/2008 nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze. Agli effetti di questa garanzia sono considerati terzi anche i Dipendenti, limitatamente a lesioni corporali da essi subiti in occasione di lavoro e ciò entro i massimali previsti per la R.C.O.

art. 2 Responsabilità Civile personale dei dipendenti e non dell'Assicurato

La garanzia comprende la Responsabilità Civile personale di Amministratori, Consiglieri e Rappresentanti dell'Ente, dei Presidenti di Municipi, di ciascun dipendente dell'Assicurato, appartenente alle categorie tutte, nonché di altro personale non dipendente per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle mansioni ed attività svolte per conto dell'Ente Contraente ed arrecati:

- a) alle persone considerate "terzi", in base alle condizioni di polizza, entro il limite del massimale pattuito in polizza;
- b) agli altri dipendenti dell'Assicurato, regolarmente assicurati ai sensi del D.P.R. 30/6/65 N. 1124, (escluse le malattie professionali) dagli stessi subiti in occasione di lavoro o di servizio, entro il limite del massimale pattuito per la R.C.O. La presente garanzia viene prestata nei limiti dei massimali di risarcimento stabiliti per la garanzia R.C.O.

art. 3 Persone considerate terzi

Tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante (tranne che per le lesioni corporali subite durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati).

Non sono considerati terzi i dipendenti e lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione di R.C.O.

Si precisa comunque che detti dipendenti e il legale rappresentante sono considerati terzi quando, quali cittadini, fruiscono delle prestazioni e dei servizi erogati dall'Assicurato.

Gli Assicurati sono considerati terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.

art. 4 Estensione territoriale

L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengono nel Mondo intero, esclusi USA e Canada.

L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.

art. 5 Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) derivanti dai rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi del Titolo X del D. Lgs. n. 209/2005 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione, con esclusione comunque dei danni derivanti da navigazione di natanti a motore ed impiego di aeromobili;
- b) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- c) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- d) da furto eccettuato quelli conseguenti a furto perpetrato mediante l'utilizzazione di ponteggi eretti dall'Assicurato o dalle Imprese di cui esso si avvalga per le sue attività, che invece sono ricompresi nell'assicurazione a condizione che il fatto sia stato oggetto di regolare denuncia alla competente Autorità;
- e) alle cose altrui derivanti da incendio di cose del Contraente o da lui detenute;
- f) a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- g) danni da rigurgito di fogne;

- h) da detenzione o impiego di esplosivi ad eccezione della responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedano l'impiego di tali materiali e della responsabilità derivante all'Assicurato stesso dalla detenzione da parte dei V.V.U.U. di armi e relativo munizionamento;
- i) necessari, intendendosi per tali i danni che inevitabilmente si producono nell'attività strumentale all'esecuzione delle opere e lavori che richiedono, di norma, il ripristino di parti dell'opera o delle parti adiacenti;
- j) conseguenti a provvedimenti amministrativi annullati dal giudice amministrativo, salvo che per i danni materiali e corporali cagionati a terzi, agli stessi direttamente conseguenti;
- k) patrimoniali puri (intendendosi per tali i danni che si verificano in assenza di qualunque danno corporale o materiale a terzi);
- l) conseguenti a responsabilità civile derivante dall'inadempimento di obbligazioni contrattuali, salvo che gli stessi non derivino da fatti che siano anche fonte di responsabilità extra contrattuale;
- m) derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative per le quali è vietata l'assicurazione ai sensi dell'art. 12 "Operazioni vietate", comma 10, del D. Lgs. 209/2005.

L'assicurazione R.C.T e R.C.O. non comprende i danni:

- n) estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto: uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- o) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti ad ordigni di guerra;
- p) provocati da campi elettromagnetici o da Organismi Geneticamente Modificati (O.G.M.);
- q) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).

art. 6 Regolazione premio

Il premio viene anticipato in via provvisoria, nell'importo risultante dal conteggio apposto nell'allegato alla polizza ed è regolato alla fine del periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine dell'anno assicurativo o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società, i dati necessari per la regolazione del premio. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 90 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti, la Società deve fissare, mediante un atto formale di messa in mora e dandone comunicazione scritta, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa sino alle ore 24,00 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine non inferiore a 30 gg. trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione e ciò sino all'adempimento di detti obblighi. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire chiarimenti e le documentazioni necessarie.

art. 7 Gestione delle vertenze di danno – Spese legali

La Società assume la gestione delle vertenze di danno tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il Contraente/Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese eccedenti vengono ripartite fra la Società ed il Contraente in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende. La Società, cui gli atti introduttivi del giudizio o copia degli stessi siano stati tempestivamente inviati dal Contraente, qualora intenda rifiutare la gestione processuale contestando l'operatività della copertura assicurativa, si impegna a darne comunicazione scritta motivata al Contraente stesso U.O. Civica Avvocatura - tramite fax o raccomandata a mano almeno 15 giorni prima della scadenza del termine di legge per la costituzione in giudizio, al fine di evitare decadenze processuali.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Anche in deroga ad altre diverse pattuizioni del presente contratto, le garanzie di polizza si intendono estese alla copertura di quanto di seguito elencato.

art. 1 Attività complementari

L'assicurazione prestata con la presente polizza comprende la Responsabilità Civile imputabile all'Assicurato per i rischi derivanti da:

- a) *Esposizioni in genere.* Partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati e simili, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stand.
- b) *Cartelli pubblicitari, insegne e striscioni.* Proprietà, manutenzione, attività di montaggio e smontaggio di cartelli pubblicitari e/o informativi e/o elettorali, insegne e striscioni, ovunque installati sul territorio nazionale, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. L'assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installati.
- c) *Mensa aziendale.* Gestione delle mense, dei bar aziendali e di punti di ristoro. È altresì compresa la responsabilità per i danni corporali anche se subiti da dipendenti in conseguenza della somministrazione di cibi e bevande. Qualora la gestione sia affidata a terzi, è compresa la sola responsabilità che possa far carico all'Assicurato/Contraente nella sua qualità di committente dei servizi.
- d) *Servizio di vigilanza.* Servizio effettuato anche con guardie armate e con cani.
- e) *Distributori automatici di bevande e simili.* Proprietà e/o gestione, nell'ambito dell'Ente, di distributori automatici di bevande e simili, nonché dall'esistenza di distributori di proprietà di terzi.
- f) *Trasporto e consegna di merci.* Effettuazione di trasporto, consegna, prelievo e/o rifornimento di merci e materiali, comprese le operazioni di carico e scarico, con esclusione dei danni cagionati ai beni trasportati.
- g) *Squadre antincendio.* Attività delle squadre antincendio organizzate e composte da dipendenti e non dell'Assicurato ove si verifichi l'esistenza del servizio.
- h) *Magazzini, uffici e depositi.* Esercizio di magazzini, uffici e depositi, purché inerenti all'attività dichiarata in polizza.
- i) *Visite e corsi di istruzione.* Attività che si svolgono all'interno dei locali dell'Ente Contraente per l'organizzazione, gestione di corsi di istruzione, formazione, aggiornamento e/o borse di studio. I partecipanti sono considerati terzi.
- j) *Organizzazioni varie.* Organizzazione e partecipazione di convegni, congressi, corsi di studio/istruzione/formazione e simili, fiere, mostre, mercati, attività ricreative, feste, cerimonie, gite, sagre ed eventi analoghi, anche con sfilata e/o esibizione di animali, effettuati in luoghi all'aperto ed al coperto; proprietà o esercizio di giostre, scivoli, altalene, giochi vari e similari, sistemati in giardini, parchi ed ovunque trovino adeguata sistemazione.
- k) *Mancato o insufficiente dell'intervento sulla segnaletica.* La Responsabilità Civile dell'Assicurato per i danni per mancato od insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità dei terzi, per l'esistenza, in luoghi aperti al pubblico, di opere o di lavori, di macchine, impianti o attrezzi, di depositi di materiale, a condizione che la vigilanza e l'intervento siano compiuti in necessaria connessione con i lavori formanti oggetto dell'assicurazione.
- l) *esistenza di centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per saldatura autogena ed ossiacetilena e relativi depositi nonché altre simili attività ed attrezzature usate per le esclusive necessità dell'azienda.*

art. 2 Lavori presso terzi

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni alle cose di terzi trovantisì nell'ambito di esecuzioni di lavori. Tale garanzia è prestata con un massimo risarcimento di € 500.000,00 per annualità assicurativa. L'Assicurazione è estesa ai danni arrecati a terzi durante le operazioni di collaudo e i lavori di riparazione e/o manutenzione, effettuati dall'Assicurato nell'ambito di Impresa presso terzi.

art. 3 Committenza ai sensi del D. Lgs. 81/2008

È assicurata la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del D. Lgs. N. 81/2008 e s.m.i. nella sua qualità di committente di lavori rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 81/2008

Le imprese esecutrici dei lavori (nonché i loro titolari e/o dipendenti) sono considerati terzi.

La garanzia è valida a condizione che l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori nonché, ove imposto dallo stesso D. Lgs., il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore dell'esecuzione dei lavori. La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato/Contraente per fatti connessi alla normativa di cui al D. Lgs. N. 81/2008 e s.m.i. nonché per la Responsabilità Civile personale derivante ai responsabili della sicurezza e salute dei lavoratori e dei luoghi di lavoro, nominato dall'Assicurato/Contraente ai sensi del citato D. Lgs. 81/2008 per l'attività da questi svolta esclusivamente a favore dell'Assicurato/Contraente stesso. Agli effetti di tale garanzia sono considerati terzi i dipendenti dell'Assicurato e ciò entro il massimale prestato per la garanzia R.C.O.

art. 4 Danni a veicoli di dipendenti e di terzi

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni (esclusi quelli da furto) arrecati alle autovetture e motoveicoli di proprietà di terzi, di dipendenti e/o Amministratori in sosta nelle aree di pertinenza dello stesso.

art. 5 Committenza auto

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del C.C. per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti, commessi in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto all'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., o a lui locati nonché all'uso di autovetture noleggiate con o senza autista.

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

art. 6 Circolazione di mezzi

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni conseguenti alla circolazione, per l'esplicazione delle loro attività per ordine e conto dell'Ente, di veicoli anche a motore, di muletti, macchine semoventi, gru e bracci caricatori su autocarri, dall'uso di macchinari ed impianti condotti od azionati anche da persona non abilitata o inferiore ad anni 16, salvo che i mezzi non siano soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui al Titolo X del D. Lgs. n. 209/2005.

art. 7 Malattie professionali

La garanzia della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali, nonché quelle indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n. 1124 del 30.6.1965, e successive modifiche in vigore al momento del manifestarsi dell'eventuale fatto morboso, nonché a quelle indennizzate o indennizzabili dall'INAIL e o dalla giurisprudenza di legittimità, con esclusione della silicosi, di quelle connesse alla lavorazione o comunque alla presenza nei luoghi di lavoro di asbesto o prodotti contenenti asbesto, nonché quelle conseguenti a situazioni di "costrittività organizzativa" – cd. "mobbing".

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie:

- a. si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione del presente contratto ed entro 18 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e/o dopo 18 mesi dalla data di cessazione della polizza purché denunciate entro 24 mesi dalla cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante la validità del periodo di assicurazione;
- b. il Contraente dichiara di non essere a conoscenza alla data di perfezionamento del presente contratto di circostanze o situazioni che possano determinare, durante la validità del contratto stesso, un sinistro risarcibile ai sensi della presente estensione della garanzia o una richiesta di risarcimento occasionata da sinistri o da fatti verificatisi anteriormente alla decorrenza contrattuale.

Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- per più danni, anche se manifestatesi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- per più danni verificatesi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.
-

La garanzia non vale:

1. per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2. per le malattie professionali conseguenti:

- 2a. alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato;
- 2b. alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato.
- La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.

art. 8 Fabbricati

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni derivanti dalla proprietà e/o custodia e/o uso/conduzione dei fabbricati, comprese tensostrutture, a qualunque titolo o destinazione siano adibiti e relativi impianti ed attrezzature che possono essere usati oltre che dall'Assicurato per la sua attività anche da terzi nonché cancelli anche telecomandati, scale mobili e simili.

L'assicurazione comprende i rischi attinenti alle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato anche tenuti a giardino, terreni, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in muratura.

L'assicurazione comprende i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione eseguiti in economia dal Contraente restando inteso che, qualora gli stessi fossero affidati a terzi, la garanzia opera per quanto imputabile all'Assicurato nella sua qualità di committente. La garanzia non comprende i danni derivanti da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione.

art. 9 Danni a condutture ed impianti sotterranei

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni alle condutture e agli impianti sotterranei. Tale garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 520.000,00 per annualità assicurativa.

art. 10 Danni a cose in consegna e custodia

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile all'Assicurato per i danni arrecati alle cose che l'Assicurato abbia in consegna, custodia, detenga, disponga a qualsiasi titolo o destinazione, esclusi i beni strumentali impiegati nelle attività produttive ed esclusi altresì i danni causati da furto e incendio.

La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 520.000,00 per sinistro e per periodo annuo assicurativo.

art. 11 Cose di Terzi sollevate, caricate, scaricate, traslate

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni a cose di Terzi, sollevate, caricate, scaricate, traslate causati sia da fatto del Contraente e/o delle persone delle quali sia tenuto a rispondere, sia per guasti accidentali ai mezzi meccanici all'uopo impiegati.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 520.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

art. 12 Veicoli sotto carico e scarico

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni arrecati a qualsivoglia mezzo di trasporto, sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle suddette operazioni.

art. 13 Danni da interruzione di attività

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni da mancato avvio, interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi della Polizza.

L'assicurazione comprende anche i danni subiti da altri Enti pubblici, erogatori di servizi derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività.

Questa estensione di garanzia è prestata fino alla concorrenza € 520.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso della stessa annualità assicurativa.

art. 14 Esonero denuncia posizioni I.N.A.I.L.

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le posizioni assicurative accese presso l'I.N.A.I.L., fermo l'obbligo, in sede di regolazione del premio, di denunciare tutte le retribuzioni erogate.

art. 15 Diritto di surrogazione

La Società rinuncia al diritto di rivalsa verso i responsabili del sinistro se gli stessi risultino assicurati con la presente polizza, a meno che tale diritto non venga esercitato dal Contraente.

art. 16 Inquinamento accidentale

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura, emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

L'estensione di garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 500.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo.

art. 17 Lavori Edili

La Responsabilità Civile derivante da lavori edili in genere, manutenzione ordinaria e straordinaria, soprelevazione, demolizione, ampliamento e riparazione inerenti alla propria attività.

Relativamente ai danni da cedimento o franamento del terreno la garanzia per i danni a cose è prestata a condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive;

Relativamente a scavi e reinterri resta convenuto che la garanzia, per quanto riguarda i lavori di scavo, vale anche dopo il reinterro degli scavi fino a 30 gg. dall'avvenuta consegna dei lavori al committente, restando compresi entro tale periodo gli eventuali danni in superficie imputati ad improvviso cedimento del terreno.

Qualora tali attività siano affidate a soggetti non in rapporto di dipendenza con l'assicurato, la garanzia comprende la responsabilità civile dell'assicurato nella sua qualità di committente dei lavori, anche ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

art. 18 Personale non dipendente

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati e/o subiti da soggetti che, pur non essendo alle dipendenze dell'Assicurato medesimo (quali a titolo esemplificativo e non limitativo: tecnici appartenenti ad altri enti pubblici o privati, consulenti, tirocinanti e/o specializzandi, laureandi, frequentatori, lavoratori socialmente utili, prestatori d'opera in convenzione, volontari in genere nonché i cosiddetti obiettori di coscienza che, su disposizione del competente Ministero, svolgono servizio civile anziché militare) prendono parte all'esercizio, anche occasionalmente, di tutte le attività della Contraente svolte in virtù di leggi, regolamenti, delibere, decreti istitutivi etc... La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei loro confronti.

art. 19 Prove ed esami per l'assunzione di personale

Premesso che l'Assicurato al fine di assumere il personale occorrente per la propria attività può effettuare selezioni o prove pratiche, si conviene tra le Parti che la garanzia della presente polizza comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni cagionati o subiti da coloro che eseguono prove ed esami in merito alle loro capacità tecniche e professionali.

art. 20 Danni da incendio

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall'Assicurato o da lui detenute.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 520.000,00 per annualità assicurativa.

Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con analoga garanzia, la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con detta polizza incendio.

art. 21 Appalto / Subappalto / RC incrociata

Premesso che l'Assicurato può appaltare e sub-appaltare ad altre imprese o persone lavori e/o prestazioni attinenti l'attività svolta, si prende atto tra le parti che:

- sono compresi i danni a terzi cagionati da dette imprese e/o persone;
- l'Assicurato e propri dipendenti, dette imprese e loro dipendenti e/o persone, sono considerati terzi tra di loro;

art. 22 Danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori

La Responsabilità Civile dell'Assicurato per i danni cagionati a cose trovatesi nell'ambito di esecuzione dei lavori che, per natura, volume o peso, non possono essere rimosse;

art. 23 Uso di Contenitori utilizzati per i servizi

la Responsabilità Civile dell'Assicurato per i danni cagionati a terzi dall'uso dei contenitori utilizzati per il servizio quali: cassoni scarrabili, cassonetti, bidoni, cestini, campane per la raccolta di residui (vetri, carta ed altro materiale) e contenitori vari, ferma restando l'esclusione dei danni conseguenti ad incendio.

art. 24 Danni subiti da professionisti e consulenti

la Responsabilità Civile dell'Assicurato per i danni subiti da:

- Professionisti e consulenti (esclusi i lavoratori parasubordinati ed i lavoratori con rapporto di lavoro regolare sotto tutte le forme previste dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276) di cui l'assicurato od il committente dei lavori si avvalgono in ordine alle attività svolte dall'assicurato e descritte in polizza

art. 25 Funzioni di direzione lavori e direzione esecuzione contratti

Ad integrazione di quanto previsto all' art 1.2 delle Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità civile le garanzie si intendono operanti in relazione alla RC personale dei soggetti che rivestono funzioni di direzione lavori e di direzione esecuzione contratti.

art. 26 Terzi Trasportati

La Responsabilità Civile derivante da danni a Terzi trasportati su veicoli a motore di proprietà dell'assicurato mentre circolano all'interno dei recinti degli stabilimenti, salvo quanto previsto dalla Legge 990 e successive modificazioni.

art. 27 Danni da furto

La Responsabilità civile dell'Assicurato per danni da furto cagionati a Terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato.

STATISTICHE SINISTRI RCT/RCO

AGGIORNAMENTO AL 24/01/2017

Annualità	N° Sinistri Denunciati	N° Sinistri Aperti	Importo Sinistri Aperti [€]	N° Sinistri Senza Seguito	N° Sinistri Pagati	Importo Sinistri pagati [€] al netto della franchigia
30/06/2012 - 30/06/2013	104	8	140.024,00	19	77	63.697,79
30/06/2013 – 28/03/2015	145	102	*	0	43	15.486,61
01/07/2015 – 24/01/2017	92	25	84.697,24	15	52	58.056,05

* non a conoscenza delle riserve